



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai Magistrati

Enrico	MARINARO	Presidente
Francesco	TARGIA	Consigliere
Massimo Giuseppe URSO		Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **2361/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti della sig.ra Daniela GRÜNBACHER, nata a Brunico il 10.07.1976 e residente in via Moarbach 2/B – Casteldarne - 39030 Chienes, cod. fisc. GRNDNL76L50B220Y, nella sua qualità all'epoca dei fatti di dipendente del Comprensorio Sanitario di Brunico dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, rappresentata e difesa dall'avv. Christian Perathoner, con studio in Bolzano, via Leonardo da Vinci n. 1/E PEC christian.perathoner@oabzak.it.

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 10 maggio 2024, il relatore referendario Massimo Giuseppe Urso, il pubblico ministero, in persona del procuratore regionale Alessia Di Gregorio e il legale della convenuta avv. Christian Perathoner.

RITENUTO IN FATTO

I. L'ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte è esposta nell'atto di citazione, depositato il 04.12.2023 dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige, sede di Bolzano, nell'ambito del giudizio iscritto al registro di Segreteria G 2361 nei confronti della sig.ra Daniela GRÜNBACHER, per ivi sentirla condannare al pagamento di euro 30.231,24 in favore dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige,

oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

II. In ordine alla *notitia damni*, l'attività istruttoria dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla notizia di danno contenuta nella segnalazione della Procura della Repubblica di Bolzano in relazione al procedimento penale n. 5394/2021 nei confronti di Daniela GRÜNBACHER, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv e 640, commi 1 e 2 n. 1, c.p., commesso in Brunico e Chienes dal 2 agosto 2021 al 19 gennaio 2022 (prot. Cdc n. 674 dell'8.8.2022).

III. All'esito dell'istruttoria emergeva che la convenuta, nelle giornate in cui risultava assente per malattia, svolgeva attività incompatibili con il suo stato di salute e, soprattutto, con la condizione di dipendente pubblico fruitore di permessi aventi lo scopo di consentirle il recupero fisico.

In particolare, la Procura regionale rappresenta che la convenuta, nel periodo dal 2 agosto 2021 al 19 gennaio 2022, si era spesso assentata dal servizio, producendo i seguenti certificati di malattia: 2-3.08.2021; 3-5 agosto 2021; 5.11.2021; 6-14.11.2021; 15-16.11.2021; 21-24.12.2021; 29-31.12.2021; 19-28.01.2022.

Dagli accertamenti svolti in sede di indagini preliminari nell'ambito del giudizio penale emergeva, secondo la prospettazione attorea, che la convenuta nelle predette giornate in cui fruiva di permessi per malattia si recava presso la piscina di Riscone, anche per impartire lezioni agli utenti, nonché esercitava attività extralavorativa, in parte autorizzata.

La Procura regionale, pertanto, notificava a mezzo delle forze di polizia, in data 7 settembre 2023, alla sig.ra GRÜNBACHER un invito a dedurre, contestando alla stessa le seguenti tre poste di danno:

1. euro 3.479,93, con riferimento agli emolumenti lordi indebitamente percepiti nelle giornate in cui, pur dichiarandosi malata e producendo certificati medici a) era presente e/o lavorava presso la piscina di Riscone (2 e 3 agosto 2021; 6 novembre 2021); b) oppure effettuava test vaccinali (19 gennaio 2022) per la ditta Weger Walter S.r.l., senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza; c) o eseguiva test vaccinali per terze società, nell'esercizio di un'attività autorizzata dall'amministrazione, senza rispettarne tuttavia le condizioni normativamente previste, trattandosi di attività extra istituzionale svolta durante il periodo di assenza

dal lavoro a causa di malattia (5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 e 29 novembre 2021; 16, 21, 22, 23, 29, 30, 31 dicembre 2021 e 19 gennaio 2022);

2. euro 3.447,47, concernente i compensi percepiti per l'attività esercitata dalla dipendente, la quale, benché autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, ha operato in difformità dalle condizioni di legittimo esercizio dell'attività extraprofessionale;
3. euro 23.303,84, con riferimento al danno all'immagine, secondo i parametri di cui all'art. 55 quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.

IV. Valutate le deduzioni della convenuta, la Procura regionale non le riteneva sufficienti a confutare le contestazioni mosse con l'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c. e, pertanto, esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti della convenuta per le poste di danno sopra specificate.

V. Con comparsa depositata in data 21.02.2024, si è costituito in giudizio la convenuta, con il patrocinio dell'avv. Christian Perathoner, il quale eccepisce:

a. che la maggior parte dei periodi di malattia sono corroborati da certificati medici, la cui falsità (adombrata dalla Procura regionale) non risulta provata; solamente due giornate di assenza per malattia non sono giustificate da un certificato medico, in quanto per le assenze di una giornata tali certificati non sono richiesti e rilasciati;

b. non corrisponderebbe al vero che la convenuta avrebbe impartito lezioni di nuoto all'interno della piscina pubblica di Riscone, in quanto tale fatto non sarebbe stato dimostrato dall'Attore pubblico e sarebbe smentito dal fatto che la stessa aveva in godimento un abbonamento per tale piscina, che per la difesa <<sarebbe senz'altro stato revocato da parte della struttura se la stessa avesse effettivamente impartito lezioni di nuoto>>; pertanto, per il legale, la convenuta si recava in piscina <<per alleviare i dolori della malattia e per velocizzare la sua guarigione>>;

c. quanto, invece, all'attività extralavorativa di esecuzione di test diagnostici Covid, la difesa rileva che la stessa è stata regolarmente autorizzata dal direttore d'ufficio dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige; ne seguirebbe che, in quest'ottica, <<l'asserita violazione dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3/2016 non può, inoltre, comportare l'obbligo di restituire sia gli emolumenti percepiti dall'Azienda Sanitaria, sia i guadagni extra, non avendo prodotto alcun danno all'azienda stessa, ma invece un profitto in termini di contenimento e gestione

della pandemia>>, essendo <<un'attività di servizio pubblico, rientrante nell'art. 10 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3/2016, che consente lo svolgimento di tale attività (...).>>;

d. sull'elemento soggettivo, la difesa contesta la sussistenza del dolo, avendo la convenuta <<fatto legittimo affidamento su quanto contenuto e previsto nelle autorizzazioni/determinazioni, attenendosi ai limiti ed alle condizioni ivi previste>>, non facendo riferimento le autorizzazioni al divieto di svolgere l'attività in caso di assenza per malattia; infine, il legale sostiene che la convenuta non conosceva il comma 4 dell'art. 7 del D.P.P. n. 3/2016, modificato nell'anno 2018, che ha introdotto il divieto di svolgimento di attività extra lavorativa nei periodi di malattia;

e. sul danno all'immagine, per la difesa <<tutte le assenze per malattia della convenuta sono corroborate da certificati medici emessi da medici del servizio sanitario altoatesino. Ne consegue che tali assenze non possono in alcun modo venire definite fraudolente, ma sono invece pienamente giustificate.>>; nonché, il legale della convenuta sostiene che <<quanto, invece, alla notorietà dell'accaduto giova ribadire che le asserite attività poste in essere dalla signora Grünbacher erano tutte legittime ed autorizzate, per cui alcun danno può derivare sul punto da una eventuale notorietà dei fatti, e che nessun soggetto esterno alla P.A. è venuto a conoscenza di quanto oggi contestato>>, rilevando come <<l'attività infermieristica posta in essere dalla convenuta durante la pandemia COVID non solo non ha creato ovviamente alcun danno d'immagine all'Azienda Sanitaria, ma ha anzi aumentato il prestigio della stessa, dato che in quel periodo vi era carenza di infermieri disponibili a svolgere attività di prevenzione e contenimento pandemico>>; infine, la difesa rileva che <<la valutazione del danno in via equitativa effettuata dalla Procura Regionale appare illegittima ed in ogni caso spropositata>>.

La difesa conclude chiedendo a questo Giudice di:

- 1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice;*
- 2) per l'effetto mandare assolta la signora Grünbacher Daniela da qualsivoglia addebito;*
- 3) in via gradata, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito posto a carico della convenuta;*
- 4) con rifusione delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CAP.*

VI. Il giudizio veniva chiamato per l'udienza di discussione del 20 marzo 2024 e rinviato, a seguito di richiesta di breve rinvio formulata in udienza dal difensore della convenuta (in

considerazione dei possibili prossimi sviluppi del procedimento penale riguardante la medesima) e con il concorde avviso espresso dal procuratore regionale, al 10 maggio 2024. All'odierna udienza, l'avv. Perathoner, nel produrre documentazione relativa alla costituzione di parte civile dell'Azienda sanitaria e nel rimarcare che la richiesta afferente il lamentato danno all'immagine colà contenuta ammonta a euro 10.000, ha formulato istanza di ulteriore breve rinvio, istanza non accolta dal Collegio in esito a apposita camera di consiglio.

Avviato quindi il dibattimento, il Procuratore regionale insisteva per l'accoglimento integrale delle domande formulate nell'atto di citazione, mentre il legale della convenuta ribadiva le richieste contenute nella memoria.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il Collegio procede all'esame del merito della contestazione, in assenza di eccezioni preliminari in rito.

1.1. Il Collegio ritiene la richiesta attorea fondata e accoglibile, per i motivi che seguono.

1.2. In ordine alla condotta, il danno erariale contestato trova fondamento nelle azioni illecite compiute dalla convenuta; in particolare:

- nelle date del 2 e 3 agosto e 6 novembre 2021 la convenutasi è recata presso la piscina di Riscone, svolgendo nei primi due giorni anche attività lavorativa, come provato dalla relazione della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano prot. n. 06/105-09/2021 del 22.02.2022; d'altronde, la presenza nella piscina comunale non è in discussione, in quanto non contestata dalla difesa, la quale si è limitata a sostenere che la convenuta vi si fosse recata per svolgere attività sportiva, non solo compatibile con lo stato di malattia, ma addirittura utile per il recupero;

- accertato risulta, altresì, lo svolgimento da parte della convenuta di attività extralavorativa nelle altre giornate (5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 e 29 novembre 2021; 16, 21, 22, 23, 29, 30, 31 dicembre 2021 e 19 gennaio 2022), fatto anche in questo caso non smentito dalla difesa, la quale evidenzia solo il carattere, a suo dire, lecito della stessa attività, in quanto autorizzata.

L'antigiuridicità della condotta emerge *ictu oculi* dal fatto che tutte queste attività sono state svolte durante il periodo in cui la convenuta era in malattia, stato fisico e condizione lavorativa incompatibile con quanto contestato dalla Procura regionale. In particolare, per le giornate del 2 e 3 agosto 2021 è dimostrato che la convenuta svolgeva attività

extralavorativa, tra l'altro non autorizzata (anche se, come si vedrà, l'autorizzazione non può fungere da scriminante della condotta), mentre giorno 6 novembre 2021 la stessa si recava nella piscina, pur trovandosi in malattia a seguito di disturbi legati a un impianto dentale (relazione della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano prot. n. 06/105-20/2021 del 19.05.2022) e non si comprende (appartenendo a un dato di comune conoscenza) come il nuoto possa favorire il recupero fisico *post* intervento odontoiatrico.

Per quanto riguarda l'attività di esecuzione di test vaccinali, svolta nelle giornate del 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 e 29 novembre 2021; 16, 21, 22, 23, 29, 30, 31 dicembre 2021 (autorizzata dall'Amministrazione di appartenenza) e 19 gennaio 2022 (non autorizzata), appare di palese evidenza come la convenuta abbia posto in essere un abuso del diritto al congedo di malattia, in quanto ne ha fruito per finalità diverse rispetto a quelle per le quali tale istituto è previsto dall'ordinamento (il celere recupero fisico del lavoratore, nell'interesse dello stesso e della P.A.). *Ad abundantiam*, è utile richiamare il disposto del comma 4 dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3 (pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2016, n. 3), recante il "Regolamento sulle attività extra-servizio", il quale dispone che <<In caso di assenza per malattia o di congedo obbligatorio per maternità non è consentito lo svolgimento di alcuna attività extraservizio>>, principio immanente nell'ordinamento e solo ribadito dal regolamento citato, senza che possa rilevare in alcun modo l'ignoranza della disposizione da parte della convenuta, non solo in virtù del principio generale *ignorantia legis non excusat*, ma anche in considerazione del fatto che sul dipendente che gode delle autorizzazioni a svolgere attività lavorativa esterna grava un onere ancora maggiore di informarsi sulle condizioni e i limiti delle stesse.

Sul punto la giurisprudenza contabile è pacifica:

- la fruizione di assenze retribuite (permessi retribuiti ex lege n. 104/1992 e riposo medico) per curare propri interessi personali e professionali rappresenta un << *comportamento speculativo* >> del convenuto, che con tali condotte ha aggirato l'azienda sanitaria presso cui prestava servizio, inducendola in errore, configurando gli estremi della fattispecie di "assenteismo fraudolento", prevista dall'art. 55 quinquies del d. lgs n. 165 del 2011 (Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 20/2020);

- <<Le condotte in questione risultano connotate da indubbia illiceità, in quanto palesemente violative dell'obbligo gravante sul pubblico dipendente, in ragione del rapporto che lo lega alla P.A., con i

connessi doveri di correttezza, fedeltà, buona fede e lealtà, di non espletare, durante il periodo di assenza dal servizio per malattia (anche se effettiva e reale, come nella fattispecie all'esame, secondo quanto accertato dal giudice penale), attività professionali ulteriori, tali da pregiudicare e/o ritardare la pronta e completa guarigione e, con essa, la sollecita ripresa dell'attività lavorativa>> (Sezione Giurisdizionale per la Toscana, sent. n. 305/2020);

- particolarmente calzante è il caso scrutinato dalla Sezione III d'Appello nella sentenza n. 325/2021, che si riferisce proprio al caso di un soggetto dipendente (come l'odierna convenuta) da una struttura sanitaria, ovvero un medico (militare) che svolgeva attività extralavorativa privata durante la malattia: *<< E' indubbio che se anche l'ordinamento consente al dipendente pubblico (militare, nel caso di specie) lo svolgimento di altra attività professionale, la stessa si deve svolgere preservando la salute e l'idoneità psico-fisica del dipendente in relazione all'attività principale per la quale riceve lo stipendio. Analogamente, e sotto diversa angolazione, occorre osservare che il dipendente pubblico che si trovi in stato di malattia ha l'onere di adottare ogni cautela per evitare un peggioramento della sua situazione, sia nell'interesse e a tutela della sua salute che dell'interesse dell'Amministrazione a ricevere le prestazioni contrattuali>>; la Sezione d'Appello di questa Corte afferma in modo netto, infatti, che <<lo svolgimento di attività lavorativa presso un altro Ente durante il periodo di congedo per malattia è incompatibile con il rapporto di servizio principale>>.*

In conclusione, le condotte contestate alla convenuta sono palesemente antigiuridiche e illecite.

1.3. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la condotta della convenuta è certamente caratterizzata dal dolo, in quanto appartiene a un dato di comune conoscenza l'incompatibilità di attività private (per la gran parte, tra l'altro, retribuite) con lo stato di malattia.

1.4. Sul nesso di causalità e il contributo causale della convenuta, non è revocabile in dubbio che la convenuta abbia posto in essere le condotte antigiuridiche contestate e che, a causa di queste, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige abbia subito un danno, come verrà meglio precisato nel punto seguente.

1.5. Passando all'esame delle tre poste di danno:

1.5.1. la prima posta di danno di euro 3.479,93, emergente dagli emolumenti lordi indebitamente percepiti nelle giornate in cui, pur dichiarandosi malata e producendo certificati medici a) era presente e/o lavorava presso la piscina di Riscione (2 e 3 agosto 2021;

6 novembre 2021); b) oppure effettuava test vaccinali (19 gennaio 2022) per la ditta Weger Walter S.r.l., senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza; c) o eseguiva test vaccinali per terze società, nell'esercizio di un'attività autorizzata dall'amministrazione, senza rispettarne tuttavia le condizioni normativamente previste, trattandosi di attività extra istituzionale svolta durante il periodo di assenza dal lavoro a causa di malattia (5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 e 29 novembre 2021; 16, 21, 22, 23, 29, 30, 31 dicembre 2021 e 19 gennaio 2022), può essere interamente accolta, con rivalutazione dall'ultima retribuzione percepita, in quanto, come sopra ampiamente esposto, la convenuta ha goduto della retribuzione prevista per le giornate di malattia abusando dell'istituto contrattuale. D'altronde, l'art. 55 quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 fa espresso riferimento al *<<danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione>> nei casi in cui l'assenza dal servizio è attestata con <<certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia>>* (il punto relativo all'interpretazione del requisito della falsità del certificato medico verrà approfondito nell'ambito dell'esame della terza posta di danno).

1.5.2. La seconda posta di danno di euro 3.447,47, legata ai compensi maturati per l'attività esercitata dalla dipendente, la quale, benché autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, ha operato in difformità dalle condizioni di legittimo esercizio dell'attività extraprofessionale, può essere anch'essa accolta, in quanto tale attività può essere equiparata a quella svolta in assenza di autorizzazione (illecita, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dal comma 1 dell'art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001) e, pertanto, gli emolumenti sono da considerare illegittimamente percepiti, con rivalutazione dall'ultimo compenso percepito.

1.5.3. Quanto alla terza posta di danno – premesso che la cennata determinazione nell'ammontare di euro 10.000 che l'Amministrazione sanitaria avrebbe prospettato (nel costituirsi parte civile dinanzi al Giudice penale) non vincola evidentemente le valutazioni di questa Corte, rilevando, se del caso, nella mera sede esecutiva al fine di escludere qualsivoglia duplicazione risarcitoria –, il Collegio ritiene ragionevole prendere le mosse dalla quantificazione operata dalla Procura (euro 23.303,84).

Giova in proposito ricostruire la disciplina vigente.

Il citato art. 55 quinquies prevede, al comma 2, che, nei casi di cui al comma 1 del medesimo articolo (tra i quali vi è la condotta del lavoratore dipendente di una pubblica

amministrazione che <<giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia>>) il lavoratore << è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.>>.

La giurisprudenza di questa Corte, in ordine ai presupposti di applicabilità della disposizione citata e, in particolare, ai requisiti del danno all'immagine da assenteismo fraudolento dal servizio, ha chiarito che:

- la condotta in esame << può assumere, a seconda dei casi presi in esame, diverse configurazioni e concretizzarsi in metodi inequivocabilmente e dolosamente rivolti a falsificare le presenze e, quindi, a far apparire falsamente giustificati i permessi e le assenze dal lavoro (ex lege n. 104 o di altro tipo) concessi sulla base di requisiti poi rivelatisi indebiti o comunque non realizzatisi, per mancato utilizzo del tempo concesso, sottratto alla prestazione lavorativa dovuta, per le esigenze normativamente determinate, quali la cura dei congiunti o la malattia.>> (Sez. I App., sent. n. 345/2021);
- << siffatta ipotesi non è riconducibile nell'ambito della generale disciplina del danno all'immagine, recata dall'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 che – com'è noto – rinvia all'art. 7 della L. n. 97/2001, consentendo l'azionabilità di detto danno soltanto in caso di condotte che abbiano altresì integrato un reato contro la p.a. previsto dal capo I, titolo II, del libro II c. p., accertato con sentenza passata in giudicato. Con la conseguenza, molto significativa, di ritenere autonomamente perseguibile tale fattispecie dannosa senza necessità di attendere il pronunciamento definitivo del giudice penale su una determinata ipotesi di reato: in particolare, la giurisprudenza ha valorizzato il dato testuale dell'inciso del comma 2 della norma in questione "ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni", quale ulteriore conferma dell'autonomia sostanziale e procedimentale di questa tipologia di danno all'immagine.>> (Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 20/2020 cit., che richiama la sentenza n. 8/2015 delle Sezioni Riunite di questa Corte);

In ordine al riferimento normativo alla <<certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia>>, contenuta nel citato art. 55 quinquies, comma 2, la giurisprudenza contabile valorizza l'abuso dell'istituto contrattuale del permesso per malattia qualora utilizzato per espletare attività di carattere personale (di tipo economico o gratuite), senza

attribuire alcuna rilevanza giuridica alla mancata prova, da parte del P.M. contabile, della falsità della certificazione medica (cfr. Sez. Giur. Toscana, sent. n. 305/2020 cit.).

Ed ancora, il Giudice contabile di secondo grado non ha riconosciuto rilevanza al motivo di appello in base al quale i giudici di primo grado avrebbero escluso la falsità, materiale ed ideologica, dei certificati medici, affermando che *<< fermi restando i dubbi e le incertezze sui certificati presentati, l'illiceità della condotta è data dalla assoluta incompatibilità dello svolgimento di altra attività lavorativa da parte del lavoratore che si trova in situazione di malattia sia per il pregiudizio personale alla salute, che rischia di peggiorare, anziché di migliorare, che per il pregiudizio dell'Amministrazione che eroga una retribuzione in assenza di prestazione.>>* (Sezione III d' Appello, sent. n. 325/2021 cit.).

Infine, in altra decisione, sempre il Giudice contabile d'appello, dichiara privo di fondamento giuridico il motivo legato alla contestazione dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 55 quinquies c. 2 del d.lgs. n. 165/2001 alla fattispecie, sia in relazione al danno patrimoniale che di immagine, in quanto non sarebbe stata fornita prova della falsità della certificazione medica in base alla quale il condannato ha chiesto il congedo di malattia, ritenendo del tutto irrilevante il riferimento all'assenza, nel caso di specie, di querela di falso, dedotto dall'appellante (Sez. II Centrale d'appello, sent. n. 398/2021).

Chiarito quanto sopra sui presupposti di applicabilità della disposizione esaminata nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo Giudice, nel merito il danno all'immagine deve riconosciuto in via equitativa in quanto, richiamando la giurisprudenza contabile più volte citata *<<non può dubitarsi, invero, che l'abuso di strumenti normativi funzionali a soddisfare esigenze di cura di propri cari (permessi ex lege n. 104/1992), ovvero a consentire il riposo in caso di malattia, per perseguire – invece - interessi personali rappresenti una forma particolarmente "odiosa" di violazione degli obblighi del pubblico dipendente e offra, al contempo, un'immagine "opaca" dell'amministrazione di appartenenza. Aspetti, questi, che paiono rafforzati dalla circostanza che il responsabile sia un medico [quindi un soggetto dipendente, come l'odierna convenuta, da un'amministrazione sanitaria], dal quale la collettività non ha ricevuto le prestazioni dovute per cui era remunerato. Deve, quindi, rilevarsi come risulti grave la lesione dell'interesse pubblico alla corretta conduzione del rapporto di lavoro, prodotta dalla condotta illecita del convenuto: si è trattato, infatti, non di occasionale distrazione dalle proprie mansioni, ma di reiterata e sistematica strumentalizzazione di benefici di legge a scopi personali.>>* (Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 20/2020 cit.).

Ciò posto, il Collegio ritiene di condividere, nella sostanza, la quantificazione operata dalla Procura, reputando peraltro meglio confacente alla valutazione equitativa che qui ricorre (quale danno all'immagine di cui all'art. 55 quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) l'indicazione di un ammontare 'pieno' e già comprensivo di rivalutazione monetaria, segnatamente nella misura di euro 23.000,00.

1.6. In accoglimento della pretesa attorea, la convenuta va quindi condannata al risarcimento in favore dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige dei seguenti importi:

euro 3.479,93-, oltre rivalutazione dall'ultima retribuzione percepita;

euro 3.447,47-, oltre rivalutazione dall'ultimo compenso percepito;

euro 23.000-, già rivalutati.

Sulla somma totale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta Daniela GRÜNBACHER al pagamento in favore dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige dell'ammontare dei seguenti importi: euro 3.479,93 (da rivalutare dall'ultima retribuzione percepita), euro 3.447,47 (da rivalutare dall'ultimo compenso percepito), euro 23.000 (già rivalutati), oltre interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in euro € 194,33

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Massimo Giuseppe Urso

Enrico Marinaro

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data

27/05/2024